

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra

- PREFETTURA DI BRESCIA
- ANAS SPA
- AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA

di seguito, "le Parti".

PREMESSO CHE

- una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- il contrasto a tale fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, che per loro stessa natura perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici, e pertanto non possono garantire efficaci azioni preventive;
- che un valido strumento per contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni si è dimostrato, nella prassi, quello dei "Protocolli di Legalità".

CONSIDERATO CHE

la Autostrade Centro Padane Spa è concessionaria per la costruzione e l'esercizio
 dell'Autostrada A21 Piacenza/Cremona/Brescia e diramazione per Fiorenzuola

MG



d'Arda (PC), in base alla Convenzione stipulata con ANAS spa in data 20 dicembre 1999, approvata con D.I. prot. 44/Segr. Dicoter del 17.02.2000, registrato alla Corte dei Conti il 31.03.2000, reg. 1 Lavori Pubblici, Foglio 111;

- tra le opere di competenza della concessionaria Autostrade Centro Padane Spa rientra la realizzazione dei lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari 2° stralcio Lotti III e IV. (codice CUP D41B00000140003);
- il suddetto intervento (di seguito "l'Opera") è ricompreso nel 1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001), approvato con delibera CIPE n. 121 del 21.12.2001;
- il progetto definitivo dell'Opera è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 190/2002, con la delibera CIPE n. 24/05 del 18 marzo 2005;
- la suddetta delibera prevede al punto 4.4., nell'ambito delle clausole finali, la stipula di "apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente UTG, l'ANAS e la società concessionaria", mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e da redigersi secondo le linee guida sintetizzate nell'allegato 2 alla stessa delibera;
- l'opera che la Autostrade Centro Padane Spa deve realizzare determina, per volume d'investimento, complessità e durata dei lavori un rilevante impatto sul territorio di competenza della Prefettura di Brescia;
- con il presente protocollo, ANAS spa, Autostrade Centro Padane spa e la Prefettura
 di Brescia rispettivamente nella qualità di soggetto aggiudicatore, stazione

Ab



appaltante ed organo deputato ex lege ai controlli antimafia - intendono regolare, in conformità alla succitata delibera CIPE n. 24/05 ed al relativo allegato 2, misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ferme restando le disposizioni di legge in materia di certificazione antimafia, la Prefettura estenderà i controlli ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata anche a società appaltatrici, subappaltatrici e sub-affidatarie esenti da tale certificazione ed in particolare agli affidamenti/sub affidamenti di lavori, nonché agli affidamenti/sub affidamenti di forniture e servizi per le tipologie ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa per importi anche inferiori alla soglia di €. 150.000,00 (300 milioni di lire limite fissato dal citato D.P.R. 252) ma comunque non inferiori ad € 5.000,00 ed in particolare alle seguenti prestazioni di servizi e forniture considerate esposte al pericolo di infiltrazione criminale, anche nell'ipotesi in cui non fossero normalmente riconducibili al sistema delle verifiche antimafia:

- trasporto di materiali a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

AF 9



- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura e/o posa di ferro lavorato;
- servizi di guardiania di cantiere.

ART. 2

La Autostrade Centro Padane Spa si impegna nei confronti di ANAS spa e della Prefettura di Brescia ad assicurare un flusso informativo relativamente al tutte le imprese che, a qualunque titolo, partecipano all'esecuzione dell'opera.

Ai fini di quanto sopra, sarà costituita una banca dati su supporto informatico contenente gli elementi di cui all'Allegato 1 (parte integrante del presente Protocollo) in base ai quali la Prefettura potrà effettuare gli accertamenti di cui all'art. 10 del DPR 252/98 in merito ai requisiti soggettivi delle imprese individuali e collettive che operano nell'ambito dell'appalto per la realizzazione dell'opera.

I soggetti che saranno interessati dalle verifiche di cui sopra, anche per importi al di sotto della soglia di € 150.000,00 ma comunque non inferiori a € 5.000,00 sono:

- a) appaltatori, subappaltatori di lavori ed esecutori di noli a caldo;
- b) affidatari e sub affidatari di servizi / fornitura / fornitura con posa aventi per oggetto, in particolare:
 - b1) trasporto di materiali a discarica;
 - b2) smaltimento rifiuti;
 - b3) fornitura e/o trasporto di materiali inerti;
 - b4) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - b5) fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
 - b6) noli a freddo di macchinari;

M

AG ?



- b7) fornitura e/o posa di ferro lavorato;
- b8) servizi di guardiania di cantiere.

La Prefettura di Brescia e la Autostrade Centro Padane Spa potranno estendere la suddetta banca dati ad ulteriori categorie e tipologie di prestazioni, mediante apposito atto scritto integrativo del presente protocollo.

Le informazioni contenute nella banca dati dovranno essere trasmesse alla Prefettura con cadenza bimestrale.

Inoltre, con cadenza trimestrale, a cura di Autostrade Centro Padane (o soggetto all'uopo incaricato), sarà predisposto un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

ART. 3

Con la massima tempestività sarà richiesta, alle società appaltatrici, subappaltatrici e subaffidatarie la documentazione per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati allo scopo di ottenere le informazioni necessarie.

ART. 4

In relazione alla disciplina dei rapporti contrattuali tra Autostrade Centro Padane spa e appaltatore, le Parti si danno atto che:

- a) i sub contratti ed i sub affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale saranno sottoposti al gradimento di Autostrade Centro Padane, con possibilità per quest'ultima di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto diano esito positivo;
- b) dovrà, inoltre, essere assicurata una costante attività di monitoraggio sugli assetti

M

MF 9



societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera fino al completamento della medesima;

c) eventuali tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione dovranno essere immediatamente comunicati alla Prefettura ed alla Autostrade Centro Padane, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini di quanto sopra e per consentire la formazione e l'aggiornamento della banca dati di cui al precedente art. 1, la Autostrade Centro Padane Spa si impegna ad includere nella lettera di invito e nel contratto per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto specifiche clausole contenenti le seguenti previsioni:

- l'obbligo per l'aggiudicatario di sottoporre i sub contratti ed i sub affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale al gradimento di Autostrade Centro Padane, con previsione espressa della facoltà in capo ad Autostrade Centro Padane di risoluzione del contratto laddove le informazioni del Prefetto diano esito positivo;
- l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare ogni eventuale variazione negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli altri soggetti (sub affidatari e sub contraenti) coinvolti nell'esecuzione dell'Opera;
- l'obbligo per il concorrente e per l'aggiudicatario di denunciare alla Autostrade Centro Padane Spa ed alle autorità competenti ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

AG -



- la facoltà in capo ad Autostrade Centro Padane Spa di risoluzione del contratto nel caso di mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione.

ART. 5

Autostrade Centro Padane Spa e ANAS Spa concorderanno specifiche sanzioni pecuniarie da applicare all'impresa aggiudicataria dell'opera:

- a) che ometta le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici previste dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006;
- b) nel caso in cui emergano elementi che denotino tentativi di infiltrazione nei confronti di imprese subaffidatarie o subappaltatrici.

Tali sanzioni saranno definite d'intesa tra Autostrade Centro Padane Spa e ANAS Spa.

Resta ferma, in capo ad Autostrade Centro Padane Spa, la facoltà di risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al presente ed al precedente articolo.

ART. 6

La Prefettura di Brescia, qualora a seguito dell'attività di monitoraggio, rilevi tentativi di infiltrazione mafiosa provvederà ad adottare le conseguenti iniziative ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998.

ART. 7

Su convocazione della Prefettura, saranno tenuti incontri con le Forze di Polizia, la Autostrade Centro Padane Spa, l'ANAS Spa al fine di esaminare congiuntamente la situazione.

ART. 8

L'acquisizione ed il trattamento dei dati del presente Protocollo sono disciplinati dagli

AG "

7



art. 10, comma 2 e 25, comma 2, del d.lgs. 196/2003 e s. m. e i, in tema di trattamento dei dati personali.

ART. 9

Le procedure di affidamento e sub affidamento oggetto del presente documento sono disciplinate esclusivamente dalle norme vigenti in materia.

Tutte le imprese che risulteranno direttamente o indirettamente interessate nella realizzazione dei lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari - 2° stralcio Lotti III e IV. (codice CUP D41B00000140003), sono tenute ad osservare il presente "Protocollo".

Di tanto si fa carico la Stazione Appaltante, che prende formale impegno in tal senso. Brescia, 15 settembre 2008

AUTO#/TRA#E\CEATRO\PADANE

ANAS S.p.A.

Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali

Il Direttore

(arch. Mauro Coletta)

) IL PREFETTO

(dott. Frances ?? Paolo Tronca)

IL VICEPREFETTO de legato

(Anna Ailla Bruzzese)



ALLEGATO N. 1

BANCA DATI AFFIDAMENTI E SUBAFFIDAMENTI

La banca dati è costituita da un database formato da tre tabelle raggruppate in una scheda. Per ogni singola società viene redatta una specifica scheda. Le tre tabelle contengono, in campi diversi, tutti i dati relativi alle società, ai nominativi delle persone fisiche che ricoprono cariche sociali all'interno delle società stesse ed inserite nei certificati delle Camere di Commercio, nonché gli affidamenti o sub affidamenti che le stesse avranno ottenuto.

Più dettagliatamente, saranno forniti i seguenti dati:

Società

- denominazione/ragione sociale;
- oggetto sociale;
- capitale sociale;
- data di costituzione;
- sede sociale;
- ulteriori sedi;
- composizione societaria (solo per affidamenti e sub affidamenti di lavori).

Cariche sociali

- cognome;
- nome;
- sesso;
- data di nascita;
- luogo di nascita;
- codice fiscale;
- qualifica.

Affidamenti - subaffidamenti

- eventuale RTI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione del RTI;
- ruolo di appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta:
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

4

AG"



ALLEGATO N. 2

ACCORDO IN MERITO ALLE SANZIONI PECUNIARIE DA APPLICARE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'OPERA

ANAS SPA e AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA

Autostrade Centro Padane Spa si impegna ad includere nel contratto per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto quanto segue:

- all'impresa aggiudicataria dei lavori saranno comminate le seguenti sanzioni pecuniarie
- a) €. 5.000,00 per ogni mancata comunicazione preventiva dei dati relativi ad imprese subaffidatarie o subappaltatrici previste dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006;
- b) €. 150.000,00 nel caso in cui emergano elementi che denotino tentativi di infiltrazione nei confronti di imprese subaffidatarie o subappaltatrici.

Di tanto si fa carico la Stazione Appaltante, che prende formale impegno in tal senso.

Brescia 15.09.08

ANAS Spa

Ispettorato Vigilanza

Concessioni Autostradali

Il Direttore (arch. Mauro Coletta)

Autostrade Centro Padane Spa

Il Presidente (rag. Augusto Galli) 1